



Comune di Pinzano al Tagliamento

Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Registro delibere della Giunta COPIA N. 13

OGGETTO: Art. 22 della L.R. 1/2006 - Associazione Intercomunale "Dal Meduna al Tagliamento". Approvazione convenzioni attuative "Sicurezza sul lavoro-tutela ambiente-sistemi informatici".

L'anno **duemiladieci** il giorno **diciasette** del mese di **febbraio** alle **ore 17.15** , nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

		Presente/Assente
DE BIASIO Luciano	Sindaco	Presente
DRAGHI Valentino	Assessore Esterno	Presente
MIZZARO Samanta	Assessore	Presente
CHIEU Renzo	Vice Sindaco	Assente
MILLIN Raffaele	Assessore	Assente

Assiste il Segretario ZINGALE dott.ssa Mara.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. DE BIASIO Luciano nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Art. 22 della L.R. 1/2006. Associazione Intercomunale "Dal Meduna al Tagliamento". Approvazione convenzioni attuative.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'ambito territoriale costituito dai Comuni di Spilimbergo, Sequals, Meduno e Pinzano al Tagliamento rappresenta un contesto caratterizzato da aspetti territoriali, sociali, culturali ed economici che ne rendono percepibile, in prospettiva, un'evoluzione unitaria e che si tratta di comuni montani tra loro confinanti ed appartenenti al contesto territoriale della Comunità Montana del Friuli Occidentale;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 22 della L.R. 1/2006 è prevista la possibilità di istituire Associazioni Intercomunali tra Comuni contermini inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 8 del 05.03.2007 con la quale, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 1/2006, è stato disposto non solo di istituire tra i Comuni di Spilimbergo, Comune capofila, di Sequals, di Meduno e Pinzano al Tagliamento, l'Associazione Intercomunale denominata "Dal Meduna al Tagliamento", ma altresì di approvare lo schema di convenzione quadro predisposta di concerto con le altre Amministrazioni Comunali ad essa aderenti;

CONSIDERATO che la convenzione quadro tra i predetti Comuni è stata sottoscritta in data 08.03.2007;

RICHIAMATA la delibera di CC n. 29 del 05.10.2009, con la quale si sono approvate le modifiche da apportare alla convenzione quadro per adeguarla al piano di valorizzazione territoriale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1171 del 21.05.09, piano di valorizzazione 2009 ed inserire nuove funzioni da gestire in forma associata;

TENUTO CONTO che la convenzione quadro, strumento preparatorio fondamentale per il funzionamento delle associazioni intercomunali, va integrata dall'approvazione, da parte delle rispettive giunte comunali, di convenzioni attuative finalizzate a disciplinare le modalità di gestione dei singoli servizi che si intendono associare;

RICORDATO che con varie convenzioni attuative si è avviata la gestione associata di alcuni servizi;

EVIDENZIATO come in conferenza dei Sindaci, tenutasi il 28.01.2010, giusto verbale depositato agli atti, si è convenuto di avviare le gestioni associate dei servizi:

1. Sicurezza sul lavoro, inserita nella macrofunzione lavori pubblici;
2. Tutela ambiente;
3. Sistemi informatici;

VISTE le bozze di convenzioni attuative per la disciplina dei rapporti tra Enti associati nella gestione delle singole funzioni meglio sopra evidenziate;

RITENUTO opportuno approvare le convenzioni incaricando il Sindaco alla firma;

Vista la LR 1/2006;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTI i pareri dei Responsabile dei Servizi interessati resi ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs 267/00;

Con voti unanimi espressi a termine di legge:

DELIBERA

1. Di dare atto di quanto in premessa svolto.
2. Di approvare le convenzioni attuative per la gestione associata delle seguenti funzioni servizi:
 - sicurezza sul lavoro, inserita nella macrofunzione lavori pubblici;
 - tutela ambiente;
 - sistemi informatici;contenute negli allegati sub A), B) e C) al presente atto che ne costituiscono parti integranti e sostanziali;
3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione delle convenzioni;
4. Di inviare il presente atto ai Comuni associati per gli adempimenti di competenza;

Con successiva unanime e favorevole votazione resa per alzata di mano:

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21, e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.=

COMUNE DI SPILIMBERGO

PROVINCIA DI PORDENONE

**CONVENZIONE ATTUATIVA
PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE SICUREZZA SUL LAVORO**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso _____,

TRA

il Comune di Spilimbergo, con sede legale in Piazzetta Tiepolo, 1, rappresentato dal Sig. _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, C.F. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta n. _____ del _____

E

il Comune di Pinzano al Tagliamento, con sede legale in _____, rappresentato dal Sig. _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, C.F. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta n. ____ del _____

E

il Comune di Meduno, con sede legale in _____, rappresentato dal Sig. _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, C.F. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta n. _____ del _____

si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO

Che con convenzione quadro rep. n. 851, sottoscritta in data 08.03.2007 è stata costituita l'Associazione intercomunale "Dal Meduna al Tagliamento" tra i Comuni di Spilimbergo, Capofila, Sequals, Meduno e Pinzano al Tagliamento ai sensi dell'art. 22 della L.R. n.1/2006, per la gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi;

Che con deliberazioni dei CC dei Comuni associati si sono apportate modifiche alla convenzione quadro per adeguarsi alle disposizioni del piano di valorizzazione territoriale del 2009, sottoscritta il 28.02.2010;

Che i Comuni dell'associazione hanno maturato e condiviso esperienze di gestione associata relativamente alla gestione e coordinamento di servizi, anche in virtù della loro collocazione geografica e per la necessità di garantire qualità e qualificazione del servizio in rapporto ai continui aggiornamenti e modifiche normative in materia;

Che la L.R. 1/06, prevede la possibilità che solo alcuni dei comuni costituenti l'associazione intercomunale, possano gestire in forma associata singole funzioni o servizi compresi tra quelli elencati nella convenzione quadro e che i rapporti siano disciplinati da convenzioni attuative approvate dalle rispettive Giunte Comunali;

Che di ogni macrofunzione si può prevedere la partenza graduale nel tempo delle singole funzioni in essa contenute;

Che i Comuni di Spilimbergo, Pinzano al Tagliamento, Meduno hanno esigenze e problematiche simili nella realizzazione di alcune attività e, mediante la stipula di diverse convenzioni attuative, gestiscono servizi in forma associata;

Che i Comuni di Spilimbergo, Pinzano al Tagliamento e Meduno intendono avviare in forma sperimentale la gestione associata di alcune funzioni attinenti la gestione associata dell'ufficio lavori pubblici ed in particolare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., al fine di migliorare la gestione del servizio,

razionalizzare i costi, favorire lo scambio di informazioni ed il confronto tra operatori, verificare la possibilità di ampliare la gestione associata ad altre funzioni e o all'intero servizio;

tutto quanto sopra premesso si conviene quanto segue:

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto della convenzione)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 e dell'articolo 2 comma 2 lett. G della convenzione quadro, istitutiva della associazione intercomunale dal "Meduna al Tagliamento" stipulata in data 08.03.2007;
3. Che la suddetta convenzione quadro è stata modificata con atto deliberativo del C.C. del Comune di Spilimbergo n. 55 del 14.09.2009 a seguito del Verbale della Conferenza dei Sindaci n. 6/09 in data 14.07.2009 con l'introduzione della gestione in forma associata dell'ufficio lavori pubblici e delle funzioni in questo ricomprese. Che con successivo verbale della Conferenza dei Sindaci del 28.02.2010, si è disposto di avviare la gestione associata della funzione sicurezza sul lavoro, rinviando ad un momento successivo la gestione associata dell'intera macrofunzione lavori pubblici.
4. In particolare, con le tempistiche sotto evidenziate, saranno oggetto di gestione associata:
- dal 01.01.2010, o, comunque dalla data di sottoscrizione della presente, le attività relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., e l'iter procedimentale descritto all'art. 6 della presente;
5. per ciò che attiene alla gestione degli espropri si rinvia all'apposita convenzione attuativa stipulata in data 1.10.07.

Art. 2 (Finalità)

1. La gestione associata è finalizzata a garantire l'omogeneizzazione delle procedure e favorire l'ottimale gestione del servizio.
2. La gestione associata delle funzioni sopraccitate, costituisce lo strumento mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure e delle risorse umane ed economiche.
3. L'organizzazione del servizio/funzione deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 3 (Enti convenzionati e ufficio comune)

1. La sede dell'ufficio comune è individuata presso il Comune di Spilimbergo il quale opererà conformemente alle modalità indicate nei successivi articoli.
2. Al bisogno un addetto preposto all'Ufficio comune si recherà presso le sedi dei comuni convenzionati, nelle quali si potrà istituire un ufficio distaccato.
3. Le funzioni, di cui sopra, con le decorrenze evidenziate nell'art 1 c. 3, sono svolte in forma associata tra i Comuni di:
Spilimbergo;
Meduno;
Pinzano al Tagliamento;
Sequals.

Capo II Disciplina sull'organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune

Art. 4 (Organizzazione dell'ufficio comune)

Funzione tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro:

1. Alla direzione dell'ufficio è preposto un Responsabile dell'Ufficio Comune, che svolge il ruolo di datore di lavoro, qualificato, a tutti gli effetti, che assume altresì atti a rilevanza esterna e manifesta la volontà di tutti gli enti associati in virtù della presente e previa nomina da parte del Sindaco del Comune Capofila, su parere della conferenza dei Sindaci. È incardinato nell'ufficio Comune un Responsabile del procedimento di tutte le funzioni rientranti nella presente convenzione.

2. Il Responsabile, per il funzionamento dell'ufficio comune e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, si avvale del personale assegnato all'Ufficio comune nonché di risorse strumentali e finanziarie assegnate dai Comuni convenzionati, secondo le modalità indicate agli articoli 13 e 14.

3. Restano in capo ad ogni singolo comune convenzionato la responsabilità delle procedure relative agli affidamenti degli incarichi, degli appalti e dei lavori di manutenzione che si rendessero necessari per la messa in sicurezza di luoghi di lavoro e di edifici di proprietà o in uso dei comuni associati.

Art. 5 (Disciplina applicabile)

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio comune, in fase di prima applicazione e nelle more della redazione di regolamenti comuni, sono disciplinati dai regolamenti e dalle disposizioni vigenti presso il Comune di Spilimbergo, in quanto sede dell'ufficio comune.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Comune, di cui all'art. 4 comma 1 e comma 4 **è nominato dal Sindaco del Comune di Spilimbergo**, sede dell'ufficio comune, secondo le modalità, condizioni e con le caratteristiche concordate dalla conferenza dei Sindaci.

Art. 6 (Funzionamento dell'ufficio comune)

Funzione relativa alla sicurezza

1. All'ufficio comune sono demandate tutte le attività, le procedure (atti e provvedimenti) necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente convenzione, compresa la firma degli atti a rilevanza esterna in nome e per conto dei comuni associati.

2. Al Responsabile dell'Ufficio Comune compete l'organizzazione del servizio e la nomina del Responsabile del procedimento e dell'istruttoria.

3. Al Responsabile del procedimento compete in particolare di seguire i procedimenti facenti capo all'Ufficio comune ed acquisire le istruttorie dai singoli comuni associati secondo le procedure indicate dalla seguente normativa:

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. Spetta in particolare all'ufficio comune la:

Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro - comprendente le attività di:

valutazione dei rischi

servizio di prevenzione e protezione

formazione, informazione e addestramento

gestione delle emergenze

consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori

formazione nei luoghi di lavoro sull'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale

istruzione nell'uso delle attrezzature di lavoro e nell'uso dei dispositivi di protezione individuale

controllo e messa in sicurezza di impianti e apparecchiature elettriche

nomina medico del lavoro,

la redazione del DUVRI

il controllo circa la presentazione da parte della ditta del POS in caso di appalto di lavoro, coordinandosi con il RUP del singolo intervento, la vigilanza sugli obblighi del committente o del responsabile dei lavori, la responsabilità della sicurezza del lavoro nel caso di gestione diretta, obblighi del coordinatore per la progettazione, obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Le attività di cui al comma precedente possono essere svolte direttamente dall'ufficio comune con personale incardinato nell'ufficio o con il ricorso ad incarichi esterni.

Art. 7 (Programmazione e controllo)

1. E' istituita la conferenza dei Sindaci dei comuni aderenti alla convenzione associata per le funzioni del servizio succitato.

2. La conferenza dei Sindaci fissa le linee di indirizzo programmatico, gli obiettivi generali, concorda la nomina del responsabile dell'ufficio comune, propone eventuali modifiche alla presente convenzione ed ampliamenti delle funzioni o servizi gestiti in forma associata.

3. I singoli Comuni convenzionati si riuniscono, almeno una volta l'anno, in una conferenza dei rappresentanti degli enti convenzionati che svolge funzioni di indirizzo, di verifica, di controllo dell'ufficio comune e dell'adeguatezza della presente convenzione.

4. La conferenza è chiamata ad esprimere il proprio parere su:

- l'attività dell'ufficio comune, sulla base di una relazione predisposta dal Responsabile;

- modifiche agli indirizzi e agli obiettivi generali dell'ufficio comune;

- approvazione piani finanziari;

- aggiornamento delle attribuzioni dell'ufficio comune.

5. Ogni Comune convenzionato può formulare, in seno alla conferenza, le proprie proposte relative all'attività dell'ufficio comune.

6. Gli enti assicurano la massima collaborazione nei rapporti con l'ufficio comune fornendo tempestivamente le informazioni da questo richieste per il regolare svolgimento dell'attività del servizio.

Capo III Rapporti tra soggetti convenzionati

Art. 8 (Durata della convenzione)

1. La durata della convenzione è stabilita in anni 6 decorrenti dalla data della sottoscrizione.

2. Alla naturale scadenza la convenzione può essere rinnovata per un periodo di tempo di pari durata, o prorogata.

Art. 9 (Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale)

Il recesso è ammesso unicamente ai sensi dell'art. 17 della convenzione quadro e di altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 10 (Modifiche della convenzione)

1. Le modifiche alla presente convenzione sono approvate con deliberazioni uniformi dalle Giunte comunali di tutti gli enti convenzionati, con preventiva approvazione della conferenza dei Sindaci di cui all'art. 7, ad eccezione di quanto stabilito all'art. 6 comma 4.

2. Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di durata.

Art. 11 (Rapporti finanziari e garanzie)

1. Le risorse finanziarie necessarie per sostenere la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione sono costituite da trasferimenti regionali e da eventuali proventi derivanti dalla compartecipazione dei Comuni associati alle spese dei servizi erogati.

2. La spesa complessiva per il funzionamento della gestione associata è determinata dalle voci di seguito riportate in via esemplificativa: retribuzioni del personale incardinato nell'ufficio comune, corsi, materiali di studio e lavoro, materiale di consumo, utenze, incarichi vari per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione ecc.

3. Entro il 01.10 di ogni anno e, per il primo anno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della convenzione, su proposta del responsabile dell'ufficio comune, la Conferenza dei Sindaci approva il piano economico finanziario.

4. Le assegnazioni ricevute dalla Regione sono destinate alla copertura dei costi sostenuti per la gestione associata. Le eventuali risorse residue sono ripartite dal Comune Capofila, tra tutti i Comuni aderenti secondo i dati risultanti dal rendiconto e con i criteri seguenti:

a) 60% in misura proporzionale al numero di abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) 40% in misura proporzionale alle procedure espletate per ogni Ente.

5. Qualora i finanziamenti regionali non coprano le spese sostenute ed approvate, la differenza non coperta verrà ripartita tra i Comuni associati in base ai criteri di cui all'art. 12 della presente convenzione.

6. Ogni comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto.

Art. 12 (Beni e strutture)

1. L'ente presso cui l'ufficio comune è costituito provvede a dotare l'ufficio delle strutture e delle attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario.

2. I costi relativi al materiale di consumo, utenze, ecc. e gli altri costi della struttura associata di cui all'art 11, vengono ripartiti in proporzione alla attività svolte dall'ufficio comune e, se non direttamente attribuibili, come segue: 70% al comune di Spilimbergo e 10% cadauno ai Comuni di Pinzano al Tagliamento, Meduno e Sequals.

Art. 13 (Risorse umane)

1. L'ufficio comune è composto da personale in servizio presso il Comune di Spilimbergo e/o messo a disposizione dai Comuni convenzionati.
2. Le modalità di individuazione, le condizioni, le caratteristiche e i requisiti che deve possedere il personale incardinato presso l'ufficio comune sono concordate in conferenza dei Sindaci.

Capo IV Disposizioni finali

Art. 14 (Controversie)

1. Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui:
 - uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
 - uno dalla Conferenza dei Sindaci;
 - il terzo di comune accordo fra i Comuni contestanti e la Conferenza dei Sindaci, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Pordenone.
2. Gli arbitri così nominati risolveranno le controversie senza formalità, nel rispetto del principio del contraddittorio, e con pronuncia inappellabile.

Art. 15 (Disposizioni in materia di privacy)

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuata da soggetti pubblici.
2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso l'ufficio comune per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il responsabile del procedimento come indicato all'art. 4.
3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 16 (Disposizioni finali)

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMUNE DI SPILIMBERGO

IL COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO

IL COMUNE DI SEQUALS

IL COMUNE DI MEDUNO

COMUNE DI SPILIMBERGO

PROVINCIA DI PORDENONE

**CONVENZIONE ATTUATIVA
PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI TUTELA DELL'AMBIENTE
DECRETO LEGISLATIVO N. 42/2004 – CODICE “URBANI E S.M.I.,**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso _____,

TRA

il Comune di Spilimbergo, con sede legale in Piazzetta Tiepolo, 1, rappresentato dal Sig. _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, C.F. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta n. _____ del _____

E

il Comune di Sequals, con sede legale in _____, _____, rappresentato dal Sig. _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, C.F. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta n. _____ del _____

E

il Comune di Pinzano al Tagliamento, con sede legale in _____, rappresentato dal Sig. _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, C.F. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta n. _____ del _____

E

il Comune di Meduno, con sede legale in _____, rappresentato dal Sig. _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, C.F. _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta n. _____ del _____

si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO

Che con convenzione quadro rep. n. 851, sottoscritta in data 08.03.2007 è stata costituita l'Associazione intercomunale “Dal Meduna al Tagliamento” tra i Comuni di Spilimbergo, Capofila, Sequals, Meduno e Pinzano al Tagliamento ai sensi dell'art. 22 della L.R. n.1/2006, per la gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi;

Che con deliberazioni dei CC dei Comuni associati si sono apportate modifiche alla convenzione quadro per adeguarsi alle disposizioni del piano di valorizzazione territoriale del 2009, sottoscritta il 28.02.2010;

Che i Comuni dell'associazione hanno maturato e condiviso esperienze di gestione associata relativamente alla gestione e coordinamento di servizi, anche in virtù della loro collocazione geografica e per la necessità di garantire qualità e qualificazione del servizio in rapporto ai continui aggiornamenti e modifiche normative in materia;

Che la L.R. 1/06, prevede la possibilità che solo alcuni dei comuni costituenti l'associazione intercomunale, possano gestire in forma associata singole funzioni o servizi compresi tra quelli elencati nella convenzione quadro e che i rapporti siano disciplinati da convenzioni attuative approvate dalle rispettive Giunte Comunali;

Che i Comuni di Spilimbergo, Pinzano al Tagliamento, Sequals e Meduno hanno esigenze e problematiche simili nella realizzazione di alcune attività e, mediante la stipula di diverse convenzioni attuative, gestiscono servizi in forma associata;

Che i Comuni di Sequals, Pinzano al Tagliamento e Meduno hanno deliberato di gestire in forma associata, con delega al Comune di SPILIMBERGO, la Commissione per il Paesaggio che esprime i pareri per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche già attivata con deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Spilimbergo n. 113 del 28.05.2009;

Che i Comuni di Spilimbergo, Sequals, Pinzano al Tagliamento e Meduno intendono avviare in forma sperimentale la gestione associata della funzione attinente la Tutela dell'Ambiente ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 "Codice Urbani" e s.m.i., al fine di migliorare la gestione del servizio, razionalizzare i costi, favorire lo scambio di informazioni ed il confronto tra operatori;

tutto quanto sopra premesso si conviene quanto segue:

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto della convenzione)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
2. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 e dell'articolo 2 comma 2 lett. B, è attuativa della convenzione quadro, istitutiva della Associazione Intercomunale dal "Meduna al Tagliamento" stipulata in data 08.03.2007;
3. Che la suddetta convenzione quadro è stata modificata con atto deliberativo del C.C. del Comune di Spilimbergo n. 55 del 14.09.2009 a seguito del Verbale della Conferenza dei Sindaci n. 6/09 in data 14.07.2009 con l'introduzione della gestione in forma associata della macrofunzione Q.) Tutela dell'ambiente che comprende unitariamente attività di tutela del paesaggio (rilascio autorizzazione paesaggistiche; compatibilità paesaggistica; provvedimenti sanzionatori)
4. In particolare, sin dalla sottoscrizione della presente, entreranno a far parte della gestione associata i servizi e l'iter procedimentale descritto all'art. 6 della presente;

Art. 2 (Finalità)

1. La gestione associata è finalizzata a garantire l'omogeneizzazione delle procedure e favorire l'ottimale gestione del servizio.
2. La gestione associata delle funzioni sopraccitate, costituisce lo strumento mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure e delle risorse umane ed economiche.
3. L'organizzazione del servizio/funzione deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 3 (Enti convenzionati e ufficio comune)

4. La sede dell'Ufficio Comune è individuata presso il Comune di Spilimbergo il quale opererà conformemente alle modalità indicate nei successivi articoli.
5. Per una migliore gestione dei servizi, anche nei rapporti con l'utenza dei comuni associati, un addetto preposto all'Ufficio Comune potrà recarsi presso le sedi dei comuni convenzionati, nelle quali si potrà istituire un ufficio distaccato.
6. Le funzioni, oggetto della presente convenzione, a partire dalla data della sottoscrizione, sono svolte in forma associata tra i Comuni di:
Spilimbergo;
Meduno;
Pinzano al Tagliamento;
Sequals.

Capo II Disciplina sull'organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune

Art. 4 (Organizzazione dell'ufficio comune)

1. Alla direzione dell'ufficio è preposto un Responsabile dell'Ufficio Comune, qualificato, a tutti gli effetti, e un Responsabile del Procedimento di tutte le funzioni rientranti nella presente convenzione. Il responsabile dell'ufficio coordina le attività ed assume atti a rilevanza esterna in nome e per conto dei comuni associati.
2. Il Responsabile, per il funzionamento dell'ufficio comune e per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, si avvale del personale assegnato all'Ufficio comune nonché di risorse strumentali assegnate dai Comuni convenzionati, secondo le modalità indicate agli articoli 13 e 14.
3. Il Responsabile dell'Ufficio Comune, nomina il Responsabile del Procedimento tra i dipendenti assegnati e i Responsabili dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi.
4. Sono a disposizione del Responsabile dell'Ufficio Comune gli atti ed i documenti, detenuti dalle strutture degli enti associati, utili per l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 5 (Disciplina applicabile)

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio Comune, in fase di prima applicazione e nelle more della redazione di regolamenti comuni, sono disciplinati dai regolamenti e dalle disposizioni vigenti presso il Comune di Spilimbergo sede dell'ufficio comune.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Comune, di cui all'art. 4 comma 1 è nominato dal Sindaco del Comune di Spilimbergo, sede dell'ufficio comune, secondo le modalità, condizioni e con le caratteristiche concordate dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 6 (Funzionamento dell'ufficio comune)

4. All'Ufficio Comune sono demandate tutte le attività, le procedure (atti e provvedimenti) necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente convenzione;
5. Al Responsabile dell'Ufficio Comune compete l'organizzazione del servizio, la nomina dei Responsabili del procedimento e dell'istruttoria, la firma dell'autorizzazione paesaggistica e di qualsiasi atto finale con il quale si manifesta la volontà degli Enti Associati.
6. Al Responsabile del procedimento compete in particolare di seguire i procedimenti facenti capo all'Ufficio comune ed acquisire la documentazione necessaria dai singoli comuni associati secondo le procedure indicate dalla seguente normativa:
 - D.Lgs. 42/2004 – CODICE “URBANI”
 - D.Lgs. 157/2006 – Modifiche “Buttiglione”
 - D.Lgs. 63/2008 – Modifiche “Rutelli”
 - L. 129/2008, art. 4 quinquies – termine entrata in vigore disposizioni procedurali art. 146 Dlgs 42/2004
 - D.L. 207/2008 (cd. “decreto mille-proroghe”) – art. 38 slittamento del termine stabilito dall'art. 159, comma 1, D.Lgs. 42/2004 al 30 giugno 2009
 - L.R. 5/2007, artt. 58,59 e 60
7. Compete al responsabile del procedimento, in particolare:
 - a. Raccogliere le domande ed avviare l'istruttoria del procedimento amministrativo per ciascun Comune associato;
 - b. Comunicare l'avvio del procedimento al richiedente, previa verifica se l'intervento proposto necessita o meno dell'autorizzazione paesaggistica;
 - c. Verificare la completezza della documentazione ed effettuare gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione d'interesse pubblico qualora esistenti;
 - d. Convocare e partecipare alla Commissione;
 - e. Acquisire il parere e predisporre una relazione tecnica illustrativa su ciascuna pratica ;
 - f. Trasmettere il parere agli Enti preposti e al richiedente;
 - g. Curare il processo informatico dei dati
 - h. Redige il provvedimento finale da sottoporre al responsabile dell'ufficio comune per la firma
 - i. Gestisce i rapporti con i Comuni e con gli utenti
 - j. Firmare di atti privi di rilevanza esterna, quali a titolo esemplificativo: provvedimenti istruttori, pareri, comunicazioni, certificazioni prive di discrezionalità, prese d'atto, richieste di verifica requisiti, adempimenti legati ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e/o autocertificazioni
 - k. Gestire i rapporti con gli Enti sovra comunali, Regione, Soprintendenza
 - l. Curare la modulistica di riferimento con il Servizio regionale delegante
TEMPISTICA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE
PROCEDURA ATTUALE ART. 146, D.LGS. 42/2004
Trasmissione progetto e relazione alla Soprintendenza (40 GIORNI)

- | | |
|--|-------------|
| espressione del parere vincolante della Soprintendenza | (45 GIORNI) |
| mancata espressione del parere della Soprintendenza | (45 GIORNI) |
| emissione provvedimento paesaggistico | (20 GIORNI) |
| Conferenza Servizi | (15 GIORNI) |
| emissione provvedimento paesaggistico | (20 GIORNI) |
| efficacia provvedimento | (30 GIORNI) |
| efficacia provvedimento | (30 GIORNI) |
8. Al Comune di SPILIMBERGO, in quanto sede dell'ufficio comune, compete, altresì, la nomina della Commissione del Paesaggio **(già istituita con apposito atto)** e sostituire i membri in caso di dimissioni, decadenza, impossibilità.
9. Al responsabile dell'ufficio comune, oltre a quanto previsto al comma 2 del presente articolo, compete la firma degli atti finali redatti dall'ufficio comune, aventi rilevanza esterna, quali a titolo esemplificativo: autorizzazioni paesaggistiche, provvedimenti sanzionatori, ecc.

Art. 7 (Programmazione e controllo)

1. E' istituita la conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione associata per le funzioni del servizio succitato.
2. La conferenza dei Sindaci fissa le linee di indirizzo programmatico, gli obiettivi generali, concorda la nomina del Responsabile dell'ufficio comune, propone eventuali modifiche alla presente convenzione ed ampliamenti delle funzioni o servizi gestiti in forma associata.
3. I singoli Comuni convenzionati si riuniscono, almeno una volta l'anno, in una conferenza dei rappresentanti degli enti convenzionati che svolge funzioni di indirizzo, di verifica, di controllo dell'Ufficio Comune e dell'adeguatezza della presente convenzione.
4. La conferenza è chiamata ad esprimere il proprio parere su:
 - l'attività dell'ufficio comune, sulla base di una relazione predisposta dal Responsabile;
 - modifiche agli indirizzi e agli obiettivi generali dell'ufficio comune;
 - approvazione piani finanziari;
 - aggiornamento delle attribuzioni dell'ufficio comune.
5. Ogni Comune convenzionato può formulare, in seno alla conferenza, le proprie proposte relative all'attività dell'ufficio comune.
6. Gli enti assicurano la massima collaborazione nei rapporti con l'ufficio comune fornendo tempestivamente le informazioni da questo richieste per il regolare svolgimento dell'attività del servizio.

Capo III Rapporti tra soggetti convenzionati

Art. 8 (Durata della convenzione)

1. La durata della convenzione è stabilita in anni 6 decorrenti dalla data della sottoscrizione.
2. Alla naturale scadenza la convenzione può essere rinnovata per un periodo di tempo di pari durata, o prorogata.

Art. 9 (Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale)

Il recesso è ammesso unicamente ai sensi dell'art. 17 della convenzione quadro e di altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 10 (Modifiche della convenzione)

1. Le modifiche alla presente convenzione sono approvate con deliberazioni uniformi dalle Giunte comunali di tutti gli enti convenzionati, con preventiva approvazione della conferenza dei Sindaci di cui all'art. 7.
2. Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di durata.

Art. 11 (Rapporti finanziari e garanzie)

1. Le risorse finanziarie necessarie per sostenere la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione sono costituite da trasferimenti regionali e da eventuali proventi derivanti dalla compartecipazione dei Comuni associati alle spese dei servizi erogati.
2. La spesa complessiva per il funzionamento della gestione associata è determinata dalle voci di seguito riportate. In particolare, in via esemplificativa: retribuzioni del personale incardinato

nell'ufficio comune, misure di pubblicità, gettoni ai membri tecnici delle commissioni, corsi, materiali di studio e lavoro, materiale di consumo, utenze, ecc.

3. Entro il 01.10 di ogni anno e, per il primo anno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della convenzione, su proposta del responsabile dell'ufficio comune, la Conferenza dei Sindaci approva il piano economico finanziario.

4. Le assegnazioni ricevute dalla Regione sono destinate prioritariamente, alla copertura dei costi sostenuti per la gestione associata. Le eventuali risorse residue sono ripartite dal Comune Capofila, tra tutti i Comuni aderenti secondo i dati risultanti dal rendiconto e con i criteri seguenti:

a) 60% in misura proporzionale al numero di abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) 40% in misura proporzionale alle procedure espletate per ogni Ente.

5. Qualora i finanziamenti regionali non coprano le spese sostenute ed approvate, la differenza non coperta verrà ripartita tra i Comuni associati in base ai criteri di cui all'art. 12 della presente convenzione.

6. Ogni comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto.

Art. 12 (Beni e strutture)

1. L'ente presso cui l'ufficio comune è costituito provvede a dotare l'ufficio delle strutture e delle attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario.

2. I costi relativi al materiale di consumo, utenze, ecc. e gli altri costi della struttura associata di cui all'art 11, vengono ripartiti in proporzione alla attività svolte dall'ufficio associato per i singoli Enti e, se non direttamente attribuibili, come segue: 40% al comune di Spilimbergo e 20% cadauno ai Comuni di Sequals, Pinzano al Tagliamento e Meduno.

Art. 13 (Risorse umane)

1. L'ufficio comune è composto da personale in servizio presso il Comune di Spilimbergo e/o messo a disposizione dai Comuni convenzionati.

2. Le modalità di individuazione, le condizioni, le caratteristiche e i requisiti che deve possedere il personale incardinato presso l'ufficio comune sono indicate nel successivo art. 16.

Capo IV Disposizioni finali

Art. 14 (Controversie)

1. Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;

- uno dalla Conferenza dei Sindaci;

- il terzo di comune accordo fra i Comuni contestanti e la Conferenza dei Sindaci, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Pordenone.

2. Gli arbitri così nominati risolveranno le controversie senza formalità, nel rispetto del principio del contraddittorio, e con pronuncia inappellabile.

Art. 15 (Disposizioni in materia di privacy)

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuati da soggetti pubblici.

2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso l'ufficio comune per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il responsabile del procedimento come indicato all'art. 4.

3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 16 (Proposta di organizzazione del servizio)

La dotazione organica dell'ufficio comune per la gestione associata è così costituita:

ruolo	categoria	requisiti	Compiti	Comune di appartenenza	note
responsabile dell'ufficio comune	D	formazione tecnica	funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/00,	Spilimbergo	arch. Bortuzzo già responsabile di servizio
istruttore tecnico	C	formazione tecnico amministrativa	responsabile del procedimento degli affidamenti, cura dell'istruttoria, i rapporti con le ditte e con i Comuni associati	Spilimbergo	geom Zavagno dipendente del Comune di Spilimbergo
istruttore tecnico	C	formazione tecnico amministrativa	compiti di segreteria, supporto nella redazione degli atti, cura di singole fasi dell'istruttoria.	Pinzano	Geom Marcuzzi dipendente del Comune di Pinzano

Art. 17 (Disposizioni finali)

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMUNE DI SPILIMBERGO

IL COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO

IL COMUNE DI SEQUALS

IL COMUNE DI MEDUNO

**CONVENZIONE ATTUATIVA
PER LA GESTIONE UNIFICATA SERVIZIO STATISTICO E INFORMATIVO SERVIZI D E-
GOVERNMENT-PROCESSI D'INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'anno....il giorno....del mese di.....presso....,

TRA

il Comune di Spilimbergo, con sede legale in Piazzetta Tiepolo, 1, rappresentato dal sig...., il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale...., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta n..... del.....

E

il Comune di Pinzano al Tagliamento, con sede legale in....., rappresentato dal sig...., il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale...., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta n..... del.....

il Comune di Sequals, con sede legale in....., rappresentato dal sig...., il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale...., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta n..... del.....

il Comune di Meduno, con sede legale in....., rappresentato dal sig...., il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale...., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta n..... del.....

si conviene e si stipula quanto segue

PREMESSO

- Che con Convenzione quadro rep. n. 851, sottoscritta in data 08.03.2007 è stata costituita l'Associazione intercomunale "Dal Meduna al Tagliamento" tra i Comuni di Spilimbergo, Capofila, Sequals, Meduno e Pinzano al Tagliamento ai sensi dell'art. 22 della L.R. n.1/2006, per la gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi;
- Che i Comuni dell'associazione hanno maturato e condiviso esperienze di gestione associata relativamente alla gestione e coordinamento di servizi, anche in virtù della loro collocazione geografica e per la necessità di garantire qualità e qualificazione del servizio in rapporto ai continui aggiornamenti e modifiche normative in materia;
- Che la L.R. 1/06, prevede la possibilità che solo alcuni dei Comuni costituenti l'associazione intercomunale, possano gestire in forma associata singole funzioni o servizi compresi tra quelli elencati nella Convenzione quadro e che i rapporti siano disciplinati da convenzioni attuative approvate dalle rispettive Giunte Comunali;
- Che di ogni macrofunzione si può prevedere la partenza graduale nel tempo delle singole funzioni in essa contenute;
- Che i Comuni di Spilimbergo Meduno, Pinzano al Tagliamento, Sequals hanno esigenze e problematiche simili nella realizzazione di alcune attività e, mediante la stipula di diverse convenzioni attuative, gestiscono servizi in forma associata;
- Che con delibere di CC n. _____, rispettivamente dei Comuni di _____ è stata modificata la Convenzione quadro;
- Che i Comuni di Meduno, Sequals e Pinzano con deliberazioni di GC rispettivamente del _____ hanno delegato il Comune di Spilimbergo alla stipula con la Regione della Convenzione per il SIAL;
- Che intendono avviare in forma sperimentale la gestione unificata del servizio statistico ed informativo, servizi di e-government e processi di innovazione amministrativa al fine di migliorare la gestione del servizio, razionalizzare i costi, favorire lo scambio di informazioni ed il confronto tra operatori, verificare la possibilità di ampliare la gestione associata ad altre funzioni;

tutto quanto sopra premesso si conviene quanto segue

**Capo I
Disposizioni generali**

Art. 1

(Oggetto della Convenzione)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 e dell'articolo 2 comma 2 lett b della Convenzione Quadro, istitutiva della Associazione intercomunale dal "Meduna al Tagliamento", ha per oggetto la gestione in forma associata, in fase di primo avvio, fino al 31/12/2010, dei seguenti compiti:
 1. Ruolo di riferimento, di collaborazione e di svolgimento delle direttive, nei rapporti con la Regione - Servizio SIR e con la Società INSIEL per le convenzioni ASCOT, per tutti gli Enti associati;
 2. Attivazione, d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, delle modalità previste dal protocollo CST (Centro Servizi Territoriali) per progetti congiunti a favore dei Comuni dell'Associazione intercomunale per il raggiungimento di obiettivi legati all'informatizzazione di servizi e procedure omogenee e integrate;
 3. Attività di consulenza e supporto relativamente a:
 - a) Piani di informatizzazione degli Uffici e Servizi comunali di ciascun Ente, con l'obiettivo di rendere omogenee ed integrate le applicazioni di gestione delle varie aree;
 - b) Siti Web istituzionali secondo lo standard proposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
 - c) Applicazione delle normative e delle regole tecniche di competenza, in particolare, da ultimo il D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 "CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE";
 - d) Utilizzo della Posta Elettronica Certificata previa iscrizione all'Indice Nazionale delle P.A., integrazione con il Protocollo Informatico e individuazione flussi operativi documentali;
 - e) Acquisizione e utilizzo della Firma Digitale;
3. Dal 1 gennaio 2011, previa valutazione ed assenso della conferenza dei Sindaci dei Comuni associati, verranno svolte in forma associata le seguenti funzioni:
 - a) Servizi Informatici
 - b) Protocollo Informatico
 - c) Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) e Cartografia
 - d) Servizio Informativo e Statistico
 - e) Monitoraggio e consulenza amministrativa sugli adempimenti in materia di Privacy
 - g) Armonizzazione dei Regolamenti inerenti il Servizio.
4. Le funzioni, di cui sopra, sono svolte in forma associata tra i Comuni di: Spilimbergo, Meduno, Sequals e Pinzano al Tagliamento dalla data della sottoscrizione del presente;
5. In fase di primo avvio, restano in capo ad ogni singolo Comune convenzionato la responsabilità del servizio e la competenza nell'adozione di atti a rilevanza esterna, su indicazione del responsabile del procedimento dell'ufficio comune.

Art. 2

(Finalità)

1. La gestione associata è finalizzata a garantire: l'omogeneizzazione e integrazione delle procedure e delle banche dati, a favorire lo scambio di informazioni ed il confronto tra operatori, a garantire il necessario supporto tecnico specializzato per favorire un corretto, coordinato e sostenibile sviluppo del processo di ammodernamento tecnologico.
2. La gestione associata delle funzioni sopracitate, costituisce lo strumento mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure.
3. L'organizzazione del servizio/funzione deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 3

(Enti convenzionati e ufficio comune)

1. La sede dell'ufficio comune viene individuata presso il Comune di Spilimbergo il quale opererà conformemente alle modalità indicate nei successivi articoli.
2. Sedi periferiche sono previste presso i Comuni associati, per la gestione operativa delle attività oggetto della presente Convenzione.

Capo II

Disciplina sull'organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune

Art. 4

(Organizzazione dell'ufficio comune)

1. Alla direzione dell'ufficio comune è preposto un Responsabile, qualificato, a tutti gli effetti, Responsabile del procedimento di tutte le funzioni rientranti nella presente Convenzione.
2. Il Responsabile, per il funzionamento dell'ufficio comune e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, si avvale del personale assegnato all'ufficio comune nonché di risorse strumentali assegnate dai Comuni convenzionati, secondo le modalità indicate agli articoli 13 e 14.
3. Ogni Comune associato individua un referente, nell'ambito della propria dotazione organica, che collabora con il Responsabile del procedimento per il coordinamento delle attività oggetto della presente.
4. Sono a disposizione del Responsabile gli atti ed i documenti, detenuti dalle strutture degli enti associati, utili per l'esercizio delle sue funzioni. Gli enti associati assicurano la massima collaborazione nei rapporti con l'ufficio comune fornendo tempestivamente le informazioni da questo richieste per il regolare svolgimento dell'attività del servizio.
5. Compete all'ufficio comune:
 - Fino al 31/12/2010: le attività di cui all'Art. 1, comma 2
 - Dal 1/1/2011, le funzioni di cui all'art. 1, comma 3, previa valutazione ed assenso della conferenza dei Sindaci dei Comuni associati.
6. Resta in capo ai singoli Enti:
 - l'applicazione di eventuali direttive e prescrizioni emanate dall'Ufficio unico;
 - l'applicazione delle normative e delle regole tecniche di competenza di ciascun Ufficio/Servizio, in particolare, il D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 "CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE" e il D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
7. La sede di lavoro è fissata presso il Municipio di Spilimbergo, Comune Capofila. Qualora nel corso della giornata lavorativa si renda necessario raggiungere un'altra sede, le indennità chilometriche spettano solo se lo spostamento è effettuato con il proprio mezzo ed è superiore a 10Km.

Art. 5

(Disciplina applicabile)

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio comune, in fase di prima applicazione e nelle more della redazione di regolamenti Comuni, sono disciplinati dai regolamenti e dalle disposizioni vigenti presso ciascuna amministrazione.
2. Il Responsabile del procedimento, di cui all'art. 4 comma 1 è nominato dal Sindaco del Comune di Spilimbergo, sede dell'ufficio comune, secondo le modalità, condizioni e con le caratteristiche concordate dalla conferenza dei Sindaci.
3. Concluso il periodo di primo avvio, dal 1.01.2011, previa valutazione ed assenso della conferenza dei Sindaci verrà nominato un unico responsabile dell'ufficio comune per tutti gli Enti associati che svolgerà le funzioni previste dall'art 107 del D.Lgs. 267/00 compresa l'adozione di atti a rilevanza esterna per tutti i comuni nelle materie di cui all'art 1 comma 3.

Art. 6

(Funzionamento dell'ufficio comune)

1. All'ufficio comune sono demandate tutte le attività, le procedure (atti e provvedimenti) necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente Convenzione.
2. L'ufficio comune svolge, nel periodo di durata della presente Convenzione, le attività elencate dall'art. 1.
3. All'ufficio comune compete, nel primo periodo di vigenza della presente convenzione, il coordinamento e la responsabilità del procedimento, comprensiva della redazione dell'atto finale, mentre la responsabilità del servizio con titolarità di PO rimane in capo ai singoli Enti. A quest'ultimi, compete, quindi, l'adozione di tutti gli atti a rilevanza esterna e di tutti gli atti rientranti nell'art. 107 del D.Lgs. 267/00.
4. Su indicazione del Responsabile del procedimento dell'ufficio comune, ogni Ente associato, provvede ad assumere gli atti di spesa necessari per la realizzazione di quanto previsto dalla presente Convenzione o stabilito annualmente in conferenza dei Sindaci.
5. 3. Concluso il periodo di primo avvio, dal 1.01.2011, previa valutazione ed assenso della conferenza dei Sindaci verrà nominato un unico responsabile dell'ufficio comune per tutti gli Enti associati che svolgerà le funzioni previste dall'art 107 del D.Lgs. 267/00 compresa l'adozione di atti a rilevanza esterna per tutti i comuni nelle materie di cui all'art 1 comma 3.

Art. 7

(Programmazione e controllo)

1. E' istituita la conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione associata per le funzioni succitate.
2. La conferenza dei Sindaci fissa le linee di indirizzo programmatico, gli obiettivi generali, concorda la nomina del Responsabile del procedimento, propone eventuali modifiche alla presente Convenzione ed ampliamenti delle funzioni o servizi gestiti in forma associata.
3. I singoli Comuni convenzionati si riuniscono, almeno una volta l'anno, in una conferenza dei rappresentanti degli enti convenzionati che svolge funzioni di indirizzo, di verifica, di controllo dell'ufficio comune e dell'adeguatezza della presente Convenzione.
4. La conferenza è chiamata ad esprimere il proprio parere su:
 - l'attività dell'ufficio comune, sulla base di una relazione predisposta dal Responsabile;
 - modifiche agli indirizzi e agli obiettivi generali dell'ufficio comune;
 - approvazione piani finanziari;
 - aggiornamento delle attribuzioni dell'ufficio comune;
 - nomina responsabile unico.
5. Ogni Comune convenzionato può formulare, in seno alla conferenza, le proprie proposte relative all'attività dell'ufficio comune.
6. Gli enti assicurano la massima collaborazione nei rapporti con l'ufficio comune fornendo tempestivamente le informazioni da questo richieste per il regolare svolgimento dell'attività del servizio.

Capo III

Rapporti tra soggetti convenzionati

Art. 8

(Durata della Convenzione)

1. La durata della Convenzione è stabilita in anni 6 decorrenti dalla data della sottoscrizione.
2. Alla naturale scadenza la Convenzione può essere rinnovata per un periodo di tempo di pari durata, o prorogata.

Art. 9

(Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale)

Il recesso è ammesso unicamente ai sensi dell'art. 17 della Convenzione quadro e di altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 10

(Modifiche della Convenzione)

1. Le modifiche alla presente Convenzione sono approvate con deliberazioni uniformi dalle Giunte comunali di tutti gli enti convenzionati, con preventiva approvazione della conferenza dei Sindaci di cui all'art. 7.
4. Per i Comuni successivamente aderenti alla presente Convenzione si mantengono i termini originari di durata.

Art. 11

(Rapporti finanziari e garanzie)

1. Le risorse finanziarie necessarie per sostenere la gestione associata delle funzioni oggetto della presente Convenzione sono costituite da trasferimenti regionali e da eventuali proventi derivanti dalla compartecipazione dei Comuni associati alle spese dei servizi erogati.
2. La spesa complessiva per il funzionamento della gestione associata è costituita dalla spesa per il personale comunale incardinato nell'ufficio comune. A tal fine, ed in fase di prima attuazione, ogni comune convenzionato assume la spesa relativa ai propri dipendenti assegnati all'ufficio comune. In mancanza rimborsa al comune capofila il costo corrispondente.
3. Entro il 01.10 di ogni anno e, per il primo anno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della Convenzione, la Conferenza dei Sindaci approva il piano economico finanziario.
4. Le assegnazioni ricevute dalla Regione sono destinate alla copertura dei costi sostenuti per la gestione associata. Le eventuali risorse residue sono ripartite dal Comune Capofila, tra tutti i Comuni aderenti secondo i dati risultanti dal rendiconto e con i criteri seguenti:
 - a) 60% in misura proporzionale al numero di abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) 40% in misura proporzionale alle risorse finanziarie gestite e rilevate dal titolo I della spesa del bilancio dell'esercizio di riferimento.
5. Qualora i finanziamenti regionali non coprano le spese sostenute ed approvate, la differenza non coperta verrà ripartita tra i Comuni associati come di seguito evidenziato:
 - a) per le attività svolte nell'interesse della generalità dei Comuni aderenti: tariffa oraria istruttore oltre ad eventuali spese secondo rendicontazione, in misura proporzionale al numero di abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) per le attività svolte in favore di ciascun singolo Comune: tariffa oraria istruttore oltre ad eventuali spese secondo rendicontazione.

6. Ogni comune aderente alla Convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto. Si impegna, altresì, a liquidare a Spilimbergo la somma necessaria al pagamento alla Regione dei servizi forniti nell'ambito della convenzione per l'impianto, lo sviluppo e la gestione del SIAL.

Art. 12
(Beni e strutture)

1. L'ente presso cui l'ufficio comune è costituito provvede a dotare l'ufficio delle strutture e delle attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario.
2. I costi relativi al materiale di consumo, utenze, ecc. e gli altri costi della struttura associata vengono ripartiti in proporzione alla attività e, se non direttamente attribuibili, come segue: 60% al Comune di Spilimbergo e 40% in parti uguali tra i restanti Comuni associati.

Art. 13
(Risorse umane)

1. L'ufficio comune è composto da personale in servizio presso il Comune di Spilimbergo e/o messo a disposizione dai Comuni convenzionati.
2. Ogni Comune provvede, altresì, ad indicare un referente per le attività della presente Convenzione.
3. Il personale messo a disposizione dagli enti convenzionati, per tutta la durata del servizio presso l'ufficio comune, è da considerarsi assegnato nelle forme consentite dai vigenti contratti collettivi e/o dalla vigente legislazione.
4. Il Comune Capofila potrà inoltre acquisire servizi mediante incarichi a ditte o soggetti qualificati

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 14
(Controversie)

1. Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, viene rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui:
 - uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
 - uno dalla Conferenza dei Sindaci;
 - il terzo di comune accordo fra i Comuni contestanti e la Conferenza dei Sindaci, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Pordenone.
2. Gli arbitri così nominati risolveranno le controversie senza formalità, nel rispetto del principio del contraddittorio, e con pronuncia inappellabile.

Art. 15
(Disposizioni in materia di privacy)

1. La presente Convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuata da soggetti pubblici.
2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso l'ufficio comune per le finalità della presente Convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale Responsabile del trattamento dei dati il Responsabile del procedimento come indicato all'art. 4.
3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 17
(Disposizioni finali)

1. La presente Convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

IL COMUNE DI SPILIMBERGO

IL COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO

IL COMUNE DI SEQUALS

IL COMUNE DI MEDUNO



Comune di Pinzano al Tagliamento

Provincia di Pordenone

Ufficio Affari Generali-Segreteria-Contratti

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Art. 22 della L.R. 1/2006 - Associazione Intercomunale "Dal Meduna al Tagliamento". Approvazione convenzioni attuative "Sicurezza sul lavoro-tutela ambiente-sistemi informatici".*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

li 17-02-2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. SSA MARA ZINGALE



Comune di Pinzano al Tagliamento

Provincia di Pordenone

Ufficio Tecnico

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Art. 22 della L.R. 1/2006 - Associazione Intercomunale "Dal Meduna al Tagliamento". Approvazione convenzioni attuative "Sicurezza sul lavoro-tutela ambiente-sistemi informatici".*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

li 17-02-2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO GEOM. MAURIZIO MARCUZZI

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
f.to DE BIASIO Luciano

IL SEGRETARIO
f.to ZINGALE dott.ssa Mara

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 22-02-2010

Il Responsabile del Procedimento
Elisabetta Signoretto

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 22-02-2010 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 09-03-2010 .

Li 22-02-2010

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Elisabetta Signoretto

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-02-2010 al 09-03-2010 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Li 10-03-2010

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Elisabetta Signoretto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è
divenuta esecutiva in data
Ai sensi dell'art. 17 c. 12 della
L.R. n. 17/2004.

La presente deliberazione è stata
dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 17 c.
12 della L.R. n. 17/2004

Li
Il Responsabile dell'esecutività
-

Li **17-02-2010**
Il Responsabile dell'esecutività
f.to Elisabetta Signoretto